



ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA.
RETI DI INFRASTRUTTURE MATERIALI E IMMATERIALI.
MOBILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTI

L'ASSESSORE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2010. 0231332
del 22/09/2010



Ai Sindaci dei Comuni
dell'Emilia-Romagna

Ai Presidenti delle Province
dell'Emilia-Romagna

e p.c.

Al Direttore Regionale
per i beni culturali e paesaggistici
dell'Emilia-Romagna

Al Soprintendente per i beni
Architettonici e il paesaggio
per le Province di Bologna,
Modena e Reggio Emilia

Al Soprintendente per i beni
Architettonici e il paesaggio
della Romagna e Ferrara

Al Soprintendente per i beni
Architettonici e il paesaggio
per le Province di Parma
e Piacenza

Associazione Nazionale
Comuni Italiani (A.N.C.I.)

Unione Province
Italiane (U.P.I.)

Oggetto: D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139, "Regolamento recante procedimento

Viale Aldo Moro 30
40127 Bologna

tel 051 527 3835-37-04
fax 051 527 3834

assmobilita@regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it

a uso interno: DP/ _____ / _____
INDICE LIV. 1 LIV. 2 LIV. 3 LIV. 4 LIV. 5 ANNO NUM SUB.
Classif. _____ Fasc. _____

semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni" - Prime indicazioni applicative.


Sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2010 è stato pubblicato il D.P.R. del 9 luglio 2010 n. 139 (da qui in avanti Decreto), **entrato in vigore il 10 settembre 2010**. Il provvedimento da attuazione al comma 9 dell'art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, Codice dei beni culturali e del paesaggio (da qui in avanti Codice). Il Codice, infatti, prevede l'emanazione di un regolamento d'attuazione della disciplina statale, d'intesa con la Conferenza Unificata, con il compito di *"stabilire procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti"*.

Al fine di fornire i chiarimenti che si ritengono necessari alla maggiore comprensione della nuova disciplina di semplificazione, si inviano, in allegato, le prime indicazioni applicative in merito al Decreto in oggetto.

Ulteriori chiarimenti che risultassero necessari alla corretta gestione della funzione amministrativa, potranno essere richiesti al **Servizio Valorizzazione e tutela del paesaggio e degli insediamenti storici**, via A. Moro 20, 40122 Bologna, tel. 051/5276049, indirizzo email: paesaggio@regione.emilia-romagna.it.

Cordiali saluti.

Alfredo Peri



All: n. 1.

AM/ 



TIPO ANNO NUMERO
Reg. **PG** | **2010** | **0231332**
del **22/09/2010**

D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139, "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni"

Prime indicazioni applicative.

Premessa

Come già precedentemente comunicato¹, con il D.P.R. del 9 luglio 2010 n. 139, (da qui in avanti Decreto) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2010, **che è entrato in vigore il 10 settembre 2010**, è stata data attuazione al comma 9 dell'art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio (da qui in avanti Codice). Tale ultima norma, infatti, prevede l'emanazione di un regolamento d'attuazione della disciplina statale, d'intesa con la Conferenza Unificata, con il compito di *"stabilire procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti"*.

Al fine di dare attuazione a tale disposizione, è stato emanato il Decreto in oggetto, frutto dell'attività di concertazione svolta dal Gruppo di lavoro interistituzionale istituito dal Ministero per i beni e le attività culturali con la presenza di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Comuni (ANCI) e delle Regioni. Il Decreto individua una disciplina più agile per le istanze di autorizzazione relative a interventi da realizzarsi su aree o immobili soggetti a vincolo paesaggistico aventi impatto sul paesaggio meno rilevante, come richiede appunto la norma statale. Gli interventi elencati nell'Allegato 1 al Decreto si riferiscono alle tipologie di opere che con più frequenza vengono presentate annualmente agli Enti competenti, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, e, pertanto, la semplificazione della procedura dovrebbe alleggerire notevolmente l'attività degli stessi Enti, oltre che delle Soprintendenze. Infatti, la semplificazione prevista dal provvedimento attiene alla riduzione della documentazione richiesta, al restringimento dei termini assegnati agli Enti competenti, alla maggiore responsabilizzazione degli Enti stessi

¹ La comunicazione relativa alla pubblicazione del provvedimento in oggetto è stata inviata a tutti i Comuni con la nota del 31 agosto 2010, prot. n. 21382.

40127 Bologna - Viale Aldo Moro, 30
Tel. (+39) 051.5276049 - Fax 051.6895
E-mail: paesaggio@regione.emilia-romagna.it

a uso interno DP

ANNO	NUMERO
<input type="text"/>	<input type="text"/>

 Classif.

INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5
<input type="text"/>					

 Fasc.

ANNO	NUMERO	SUB
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

rispetto alle decisioni prese.

In ogni caso, la semplificazione del procedimento di autorizzazione deve tenere conto di alcuni presupposti giuridici imprescindibili, in quanto rientranti nei principi fissati dall'ordinamento statale, tra i quali la conferma della previsione per cui la valutazione sul merito paesaggistico degli interventi deve essere assoggettata a tutti e due i livelli di esame, regionale e statale. Pertanto, sia il Comune sia la Soprintendenza, in quanto Enti preposti alla gestione del vincolo, sono chiamati ad esprimersi anche per quanto riguarda la procedura semplificata.

A differenza, però, di quanto previsto dall'art. 146 del Codice, la procedura semplificata prevede che il parere della Soprintendenza diventi soltanto obbligatorio, e non più vincolante, già all'atto di approvazione delle specifiche prescrizioni d'uso del bene paesaggistico vincolato, stabilite dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico, dal piano paesaggistico oppure dagli atti di integrazione del vincolo di cui all'art. 141-bis del Codice, senza, quindi, dover attendere la *“positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici”* (v. articolo 146, comma 5, ultima parte).

Altra differenza fondamentale con l'art. 146 del Codice, è nell'esclusione sia della facoltà di indire una Conferenza di servizi in caso di assenza del parere della Soprintendenza (art. 146, comma 9, del Codice) sia della sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione per 30 giorni dal rilascio (art. 146, comma 11). L'esigenza di semplificare e concentrare la procedura ha, infatti, indotto ad eliminare alcune fasi della procedura ordinaria, nella logica dello snellimento dell'azione amministrativa.

Altra importante novità consiste nell'aver previsto diversi momenti all'interno del procedimento amministrativo che, in caso di verifica negativa, portano al rigetto immediato (previa applicazione dell'art. 10-bis della L. n. 241 del 1990) dell'istanza, senza procedere alle fasi successive. Questa previsione ha lo scopo di evitare, almeno in questa tipologia di autorizzazione, che si porti a termine un procedimento di cui si può già essere certi dell'esito finale negativo.

Nell'ottica della maggiore responsabilizzazione dell'azione amministrativa, infine, da sottolineare che soltanto qualora il Comune esprima parere positivo, invierà la proposta di rilascio alla Soprintendenza, a differenza di quanto avviene nella procedura ordinaria, e che, qualora la Soprintendenza esprima parere negativo in difformità al parere (positivo) del Comune, sia essa stessa competente al rilascio del rigetto dell'autorizzazione.

Il Decreto in esame, che trova immediata efficacia nelle Regioni a statuto ordinario, fa rientrare le proprie disposizioni tra i livelli essenziali delle prestazioni amministrative, di cui all'articolo 117, comma 2, lettera *m*), della Costituzione e gli conferisce natura di grande riforma economico sociale (v. articolo 6 del Decreto). Questo permette allo Stato di inserire le relative norme tra i principi generali dell'ordinamento in materia di tutela del paesaggio, e pertanto le Regioni hanno il dovere di adeguarvisi nella determinazione della disciplina normativa a riguardo.

Inoltre, considerate le differenti modalità con le quali le Regioni hanno dato attuazione alle norme sulla gestione della tutela del paesaggio, il testo del Decreto contiene clausole che, tenendo conto di questa possibile diversità, fanno sì che possa essere adattato alle diverse situazioni. La trattazione che segue, pertanto, è riferita alla normativa del Decreto integrata dalla legislazione della nostra Regione, e quindi deve considerarsi direttamente applicabile al nostro territorio.

Prima di passare alle considerazioni sull'articolato, si segnala che, a seguito delle sollecitazioni delle Regioni e dell'ANCI, lo stesso Gruppo di lavoro sta operando la riscrittura dell'art. 146 del Codice, così da rendere meno farraginoso la procedura ordinaria, anche alla luce delle problematiche emerse dalla sua entrata in vigore (1 gennaio 2010). Contestualmente, il Gruppo ha il compito di revisionare anche l'art. 149 dello stesso Codice. A conclusione di questa attività, quindi, sarà completata la complessiva revisione procedurale della gestione ordinaria della tutela del paesaggio, con l'obiettivo di semplificarla e renderla più chiara ai cittadini, ma anche di andare incontro alle necessità pratiche degli operatori del settore, nel rispetto dei principi dell'art. 9 della

Costituzione.

1. Interventi di lieve entità soggetti ad autorizzazione semplificata

Dalla consultazione svolta tra tutte le Regioni, l'ANCI e gli Uffici del Ministero competenti, sono stati individuati 39 interventi, inseriti nell'Allegato 1, ai quali si applica la procedura semplificata così come descritta dal Decreto.

Si tratta di interventi ai quali, in ragione della presunzione normativa di limitata rilevanza di impatto paesaggistico, si applica la procedura di autorizzazione semplificata. L'art. 146, comma 9, chiede appunto che il regolamento attuativo stabilisca procedure semplificate e concentrate per interventi di lieve entità, e in questo senso sono stati individuati gli interventi suddetti.

In effetti, gli interventi elencati costituiscono la maggioranza delle opere per le quali i Comuni e le Soprintendenze sono chiamati a rendere parere di compatibilità paesaggistica ai fini del rilascio dell'autorizzazione, e, pertanto, si presume che l'attuazione del Decreto produrrà una sensibile diminuzione dell'attività di tali Enti.

Naturalmente, si deve tenere conto che le stesse tipologie di interventi sono sottoposti ad autorizzazione, ancorché semplificata, soltanto ove producano un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici. Queste cause di esclusione dalla procedura di rilascio dell'autorizzazione, quindi, operano sempre, anche nel caso delle autorizzazioni semplificate.

Pur rinviando alla lettura dell'Allegato 1 per più precisa conoscenza dei casi e dei limiti applicativi, si evidenzia che tra gli interventi elencati sono ricomprese diverse tipologie di opere, tra le quali: gli incrementi volumetrici non superiori al 10%; la demolizione e fedele ricostruzione (nel rispetto della volumetria e della sagoma preesistente); la demolizione senza ricostruzione o demolizione di superfetazioni; l'apertura di porte e finestre; gli interventi sulle finiture esterne; la realizzazione o la modifica di balconi o terrazze e la loro chiusura mediante infissi; la realizzazione, modifica o sostituzione di scale esterne; la copertura di edifici esistenti; l'installazione di tende da sole; l'adeguamento della normativa antisismica; la realizzazione o la modifica di autorimesse pertinenziali, tettoie, porticati, chioschi, volumi tecnici, recinzioni; l'installazione di pannelli solari, termici e fotovoltaici fino a 25 metri quadri; l'abbattimento di barriere architettoniche.

Si deve tenere presente, tra le altre limitazioni individuate dall'elenco, che alcune tipologie di interventi elencati vengono esclusi dalla procedura semplificata qualora insistano sugli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b), c) e d) del Codice. Pertanto, in queste aree, assoggettate a vincolo paesaggistico specifico, determinato da decreto ministeriale o delibera di Giunta regionale, non per tutte le tipologie ricomprese nell'elenco opera la semplificazione di cui si tratta, in considerazione della particolare condizione di tutela stabilita dall'ordinamento per le suddette aree (v. per le opportune specificazioni i nn. 1, 2, 3, 4, 4, 10, 11, 13, 15, 22, 23, 28, 36).

In altri casi (v. i nn. 1 e 28) la procedura semplificata non può applicarsi alle tipologie di interventi se insistenti nei centri storici (*"zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esse assimilabili"*).

2. Documentazione semplificata

Per gli interventi individuati dall'Allegato al provvedimento, il Decreto opera in primo luogo la semplificazione documentale. Infatti, l'art. 2, comma 2, del Decreto stabilisce che all'istanza di autorizzazione semplificata deve essere allegata la *"Scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una"*

documentazione semplificata” (da qui in avanti Scheda), di cui al DPCM 12 dicembre 2005. La norma fa comunque salve le eventuali specifiche convenzioni realizzate tra Ministero e Regioni che prevedano ulteriori semplificazioni in merito alla documentazione da presentare in allegato alle autorizzazioni.

Come indicato dal comma 1 dello stesso art. 2 del Decreto, la Scheda, redatta da un tecnico abilitato, deve indicare le fonti normative o provvedimentali di riferimento, descrivere lo stato attuale dell’area interessata dall’intervento, attestare la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici, se queste sono indicate dalla normativa di piano o dal decreto di vincolo; oppure, in caso di assenza di prescrizioni, la Scheda deve documentare la compatibilità dell’intervento con i valori paesaggistici oggetto di tutela. Infine, deve indicare le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste dal progetto di intervento.

La norma stabilisce anche le modalità di trasmissione dell’istanza e della Scheda relativa. Si prevede infatti che, dove sia presente una struttura adeguata, esse siano trasmesse per via telematica. Inoltre, nei casi indicati nella seconda parte del comma 3 dell’art. 2 del Decreto, le istanze devono essere presentate allo Sportello unico per le attività produttive.

3. Procedura semplificata

La procedura semplificata individuata dall’art. 4 del Decreto, integrata con la disciplina in materia fissata dalla normativa regionale, prevede le seguenti fasi:

3.1. Attività del Comune

L’istanza, redatta da un tecnico abilitato, viene presentata al Comune competente per territorio, corredata dalla Scheda di documentazione semplificata, come sopra specificato. Il Comune ha **30 giorni** per effettuare le proprie valutazioni, svolgendo le seguenti attività:

a) Verifica di competenza

Il Comune dovrà, prima di tutto, verificare che l’intervento non rientri tra quelli esclusi dall’autorizzazione ai sensi dell’art. 149 del Codice - nel qual caso comunica al richiedente che la domanda è improcedibile - ovvero non sia assoggettato alla procedura ordinaria di cui all’art. 146 dello stesso Codice, e quindi, in questo caso, deve richiedere all’istante le necessarie integrazioni documentali.

b) Verifica documentale

Confermato, quindi, che l’intervento sia assoggettato alla procedura semplificata, l’Ufficio tecnico del Comune deve verificare che la documentazione a corredo dell’istanza sia completa e conforme a quanto stabilito all’art. 2 del Decreto. In caso contrario, il Comune richiede all’interessato i documenti e i chiarimenti necessari, che devono essere presentati entro **15 giorni** dalla richiesta. Il procedimento viene sospeso. Trascorso tale periodo senza che siano state presentate le integrazioni richieste, il procedimento decade, e il Comune informa il richiedente di tale situazione.

Si deve ritenere che in tale ambito il Comune debba provvedere anche alla verifica formale degli atti depositati (sottoscrizione del tecnico abilitato, completezza degli elaborati ecc.) e che la relativa eventuale regolarizzazione avvenga entro il medesimo termine perentorio di 15 giorni.

c) Verifica conformità urbanistica e edilizia

Se la documentazione risulta completa, ovvero quando è stata integrata e completata a seguito di richiesta comunale, l’attività del Comune si concentra sulla verifica della conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia dell’intervento, in particolare verificando la sussistenza di elementi preclusivi

alla realizzazione dell'intervento.

In caso di valutazione negativa, il Comune dichiara immediatamente l'improcedibilità della domanda, senza trasmettere alcuna richiesta di parere alla Soprintendenza, e quindi invia la comunicazione di rigetto al richiedente. Il procedimento, in questo caso, non prosegue nel suo iter e termina in questa fase, senza pervenire alla valutazione del merito paesaggistico.

Soltanto se la verifica di conformità urbanistica ed edilizia risulti positiva, il Comune darà seguito al procedimento di esame.

c) Verifica compatibilità paesaggistica

La fase di valutazione paesaggistica nella nostra Regione comporta innanzitutto il passaggio in Commissione per la qualità architettonica e per il paesaggio per l'espressione dell'obbligatorio parere di competenza, ai sensi dell'art. 3 della L. R. n. 31 del 2002.

La valutazione deve essere riferita alle specifiche prescrizioni d'uso contenute nel piano paesaggistico, nella dichiarazione di pubblico interesse, ovvero nell'atto di integrazione del vincolo ai sensi dell'art. 141-bis del Codice. In mancanza di tali precise prescrizioni, deve essere oggetto di valutazione la compatibilità dell'intervento con i valori paesaggistici presenti nel contesto paesaggistico. In particolare, devono essere applicati i criteri di valutazione prescritti dall'art. 40-undecies, comma 5, della L. R. n. 20 del 2000, e successive modificazioni e integrazioni².

Se la valutazione paesaggistica ha esito negativo, il Comune comunica l'avviso di diniego di cui all'art. 10-bis della L. 241 del 1990, e successive modificazioni. La norma in esame specifica che il termine di **10 giorni** assegnato al richiedente sospende il procedimento, e che il Comune, valutate le osservazioni, rigetta la domanda qualora ritenga che persistano i motivi ostativi all'intervento, indicando i motivi del rigetto e di non accoglibilità delle osservazioni eventualmente presentate. Importante sottolineare che in caso di esito negativo il Comune non ha alcun obbligo di comunicazione alla Soprintendenza in merito all'istanza di autorizzazione.

La valutazione paesaggistica positiva del Comune comporta l'invio alla Soprintendenza competente della proposta di rilascio dell'autorizzazione, corredata dalla domanda e dalla Scheda allegata, motivata sulla base delle considerazioni svolte durante l'esame di competenza. Ad essa, come sempre, deve essere allegato anche il parere della Commissione per la qualità architettonica e per il paesaggio.

3.2. Attività della Soprintendenza

La Soprintendenza competente per territorio deve esprimere il proprio parere vincolante sulla proposta di autorizzazione entro il termine perentorio di **25 giorni** dal momento in cui riceve l'istanza. L'invio di ogni comunicazione da parte della Soprintendenza deve essere immediato, possibilmente per via telematica.

a) Parere positivo

Quando la Soprintendenza esprime parere positivo alla proposta comunale di accoglimento dell'istanza di autorizzazione, lo invia immediatamente al Comune.

² Il comma 5 dell'art. 40-undecies della L. R. n. 20 del 2000, s.m.i. così recita: "5. Ai fini dell'esercizio della funzione di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dei Comuni e delle Unioni di comuni, negli ambiti territoriali individuati dall'articolo 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, gli strumenti di pianificazione paesaggistica costituiscono primario parametro di valutazione per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui agli articoli 146, 147 e 159 del Codice stesso. Negli ambiti territoriali interessati da vincoli paesaggistici, di cui all'articolo 136 del suddetto Codice e al presente Titolo, un ulteriore parametro ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è costituito dalle specifiche normative e indicazioni degli elementi meritevoli di tutela, definite dall'atto di apposizione o di verifica e aggiornamento del vincolo paesaggistico, di cui al comma 6 dell'articolo 40-duodecies.

Il parere viene considerato positivo anche quando, trascorso il termine dei 25 giorni suddetti, la Soprintendenza non si esprima nel merito della proposta comunale. In tal caso, il Comune rilascia l'autorizzazione secondo le proprie valutazioni precedenti, prescindendo dal parere. Si sottolinea che è escluso il ricorso alla Conferenza di servizi previsto, anche se in via eventuale, da parte dell'art. 146, comma 9.

b) Parere negativo

Qualora, al contrario, *la Soprintendenza esprima parere negativo*, in difformità alla proposta positiva del Comune, la competenza ad adottare il provvedimento di rigetto è dello stesso Soprintendente.

Si è ravvisata, infatti, la necessità di prevedere una più accentuata responsabilizzazione dell'azione amministrativa nei confronti del cittadino, a differenza di quanto avviene con la procedura ordinaria vigente in base alla quale il parere negativo vincolante del Soprintendente obbliga il Comune a diniegare l'autorizzazione, anche quando la valutazione comunale sia positiva.

Naturalmente il provvedimento di rigetto è emanato previa comunicazione di avviso di diniego ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241 del 1990. Anche in questo caso, quindi, come per il parere negativo espresso dal Comune, il termine di **10 giorni** assegnato al richiedente sospende il procedimento, e la Soprintendenza, valutate le osservazioni, rigetta motivatamente la domanda qualora ritenga che persistano i motivi ostativi all'intervento. Il provvedimento di diniego deve esporre *"puntualmente i motivi del rigetto dell'istanza e di non accoglibilità delle osservazioni eventualmente presentate dall'interessato"*. Il provvedimento negativo viene comunicato, oltre all'interessato, al Comune interessato.

La norma specifica, inoltre, che quando il parere della Soprintendenza diventerà soltanto obbligatorio, il provvedimento di rigetto sarà, al contrario, adottato dal Comune. Si ritiene, cioè, che quando il Comune non dovrà più sottostare alla vincolatività del parere della Soprintendenza, avrà la piena responsabilità in merito alla valutazione e al rilascio conseguente dell'autorizzazione semplificata.

c) Parere eventuale di riesame

Si è detto precedentemente che, in caso di valutazione paesaggistica negativa, il Comune può rigettare l'istanza, senza obbligo di coinvolgere la Soprintendenza (v. art. 4, comma 4 del Decreto). In questa eventualità, in base all'art. 4, comma 5, dello stesso Decreto, l'interessato ha la facoltà di rivolgere alla Soprintendenza, entro **20 giorni** dal ricevimento del provvedimento di diniego, la medesima istanza, inviandone contestualmente una copia al Comune, che ha facoltà di trasmettere alla Soprintendenza le proprie deduzioni entro **10 giorni** dalla comunicazione dell'interessato.

La Soprintendenza, nel termine perentorio di **30 giorni** dal ricevimento dell'istanza, dovrà decidere, in via definitiva, nel merito della conformità dell'intervento alle prescrizioni d'uso del bene paesaggistico ovvero la sua compatibilità paesaggistica. In questo modo, ove il richiedente eserciti tale facoltà, viene comunque garantita, anche in caso di esito negativo, la valutazione dell'intervento da parte dell'Ente statale preposto alla tutela sulla stessa istanza che il Comune ha già valutato e rigettato.

Si ritiene che, naturalmente, questa fase eventuale di riesame possa essere attivata esclusivamente allorché il Comune abbia rigettato l'istanza a seguito della fase di valutazione paesaggistica, e non quando l'abbia rigettata per motivazioni urbanistico-edilizie, perché in tal caso, vista la *ratio* della norma, non è possibile in alcun modo procedere alla valutazione della conformità alle prescrizioni o della compatibilità paesaggistica.

3.3. Rilascio dell'autorizzazione semplificata

Dal momento del ricevimento del parere positivo della Soprintendenza, il Comune rilascia l'autorizzazione semplificata entro **5 giorni**, con atto motivato che, eventualmente, può anche richiamare le motivazioni espresse dal parere della Soprintendenza, al fine della semplificazione e della concentrazione del procedimento.

Si ritiene importante sottolineare che nella procedura semplificata non è prevista la sospensione di efficacia del provvedimento autorizzativo per **30 giorni**, come è invece stabilito dall'art. 146, comma 11, e, pertanto, l'autorizzazione è immediatamente efficace (v. successivo paragrafo 4).

Sempre ai fini di pervenire alla semplificazione amministrativa, la norma stabilisce che il Comune, in quanto Ente competente, rilasci, contestualmente all'autorizzazione, anche il titolo legittimante alle trasformazioni urbanistiche ed edilizie. Questo perché il Comune ha già svolto sul progetto una verifica di conformità urbanistico-edilizia. È opportuno, però, mettere in evidenza che questa eventualità è esercitabile da parte del Comune soltanto nel caso in cui: sia stata presentata dal richiedente anche la domanda di permesso di costruire; siano stati eseguiti e completati gli adempimenti e le valutazioni finalizzati al rilascio del titolo stesso.

Anche in questo caso, i due provvedimenti (autorizzazione e titolo abilitativo) potranno essere assunti in un unico atto, ma sempre conservando la propria autonomia funzionale e di disciplina. L'autorizzazione paesaggistica, infatti, continua a costituire atto autonomo e presupposto rispetto al titolo abilitativo (articolo 146, comma 4, del Codice), anche se i due provvedimenti sono racchiusi in un unico atto contestuale.

4. Termine del procedimento e validità dell'autorizzazione

L'art. 3 del Decreto fissa il *termine di conclusione del procedimento* di cui si tratta in **60 giorni** (30 per l'esame del Comune, 25 per l'esame della Soprintendenza, 5 per il rilascio dell'autorizzazione) dal ricevimento della domanda. L'obiettivo è quello di garantire quanto più è possibile una procedura celere e funzionale. I rimedi e le conseguenze dell'eventuale inadempimento sono i medesimi previsti dalla disciplina generale di procedimento amministrativo (artt. 2 e 2-bis della L. n. 241 del 1990 e s.m.i).

L'art. 4, comma 10 del Decreto, in merito alla *validità del provvedimento di rilascio*, stabilisce che l'autorizzazione semplificata diventa immediatamente efficace con la sua emanazione, ed è valida per **5 anni** da questo momento. Ciò comporta, come peraltro è previsto anche per la procedura ordinaria, che i lavori relativi all'intervento autorizzato devono essere realizzati entro il periodo di validità del nulla osta (5 anni), altrimenti devono essere assoggettati ad ulteriore richiesta di rilascio. Non viene, quindi, previsto da questa procedura il periodo di sospensione di 30 giorni, che resta invece valido per la sola procedura ordinaria (art. 146, comma 11). La data di emanazione del provvedimento autorizzativo semplificato corrisponde alla data di efficacia dell'atto stesso, e dal questo momento se ne fanno discendere gli effetti di legge.

5. Semplificazione organizzativa

Il provvedimento in esame prende in considerazione la esiguità delle risorse umane a disposizione sia dei Comuni (o degli altri Enti cui altre Regioni abbiamo delegato la funzione di rilascio) sia delle Soprintendenze. Infatti, l'art. 5 del Decreto chiede alle Soprintendenze di individuare uno o più funzionari e di nominarli, ai sensi della L. n. 241 del 1990 e s.m.i., responsabili del procedimento semplificato di cui si tratta. Si raccomanda quindi ai Comuni, anche su richiesta

avanzata da parte degli Uffici periferici del Ministero³, di far sì che i propri Uffici diano opportuno risalto, con timbri o diciture specifiche, alla natura semplificata della proposta di autorizzazione nel momento in cui inviano la proposta comunale, così da permetterne l'agevole assegnazione ai funzionari delle Soprintendenze competenti all'esame di tali atti.

La norma prevede anche che le Regioni possano promuovere le iniziative che ritengano più opportune, da adottarsi da parte dei Comuni per il rilascio delle autorizzazioni semplificate. Si conferma, anche per tale richiamo, la vigenza e l'operatività della Direttiva regionale n. 1676 del 20 ottobre 2008 e delle prescrizioni relative, in particolare all'individuazione del responsabile del procedimento paesaggistico all'interno del settore tecnico, al fine della razionalizzare e qualificare le strutture tecniche e scientifiche comunali competenti. Si ritiene qui ribadire che in alcune realtà, di più piccole dimensioni o dove vi sia minore presenza di vincoli paesaggistici, la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica può essere meglio esercitata in associazione tra i Comuni, così da rendere più agevole e funzionale l'attività comunale in materia.

7

³ V. nota del Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini, del 1/9/2010 prot. n. 12103, inviata a tutti i Comuni di competenza territoriale.